

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 15 maggio 2025, n. 142

D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm. ii. - D.G.R. n. 392/2024. Modifica e sostituzione dell'Allegato 1 della D.D. 43 del 14/02/2025 nella parte relativa al "Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii.*;

Vista la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii., *Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale*;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998 e ss.mm.ii., *Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

Vista la Legge Regionale n. 7/2004 recante lo Statuto della Regione Puglia;

Visto il Regolamento Regionale n. 20/2009 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008, recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il D.lgs. 30 giugno 2003, 196/03, art. 18 e ss.mm.ii., *Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/06 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari*;

Vista la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'adozione del succitato Atto di Alta Organizzazione, Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Vista la Delibera G.R. 22 luglio 2021, n. 1204, con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 – bis, 15 – ter e 15 – quater;

Vista la Deliberazione G.R. 28 luglio 2021, n. 1289, *Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 - Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*, con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, *Attuazione modello*

organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, con cui la Sezione Promozione della Salute e del Benessere è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Visto l'incarico di Direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione G.R. n. 508 dell'08 aprile 2020 e prorogato con Deliberazione G.R. n. 582/25 fino al 30/06/2025;

Vista la L.R. n. 18 del 15/06/2023 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";

Vista la Determina Dirigenziale n. 34 del 06 dicembre 2023, *Conferimento incarico di direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale*, alla dott.ssa Domenica Cinquepalmi per un periodo di tre anni, a decorrere dal 5 dicembre 2023, in applicazione dell'art. 24, comma 1 del DPGR n. 22/2021;

Vista la Deliberazione G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, *Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*.

VISTI, altresì

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, *relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*, che stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, di cui all'art. 5 e all'allegato II, incluse le norme per l'organizzazione in base alle priorità e per la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione;

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1910 che ha riconosciuto all'Italia la qualifica di Stato indenne da Leucosi bovina enzootica (LEB);

il Regolamento (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, includendo la Leucosi bovina enzootica (LEB), in quanto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/429;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, *relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate*, che classifica la Leucosi bovina enzootica (LEB) tra le malattie di categoria C-D-E, per la quale vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione;

il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, *che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova*;

il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, *che integra il regolamento*

(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

il Decreto 21 giugno 2024, Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica;

il Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R Allegato I al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) e ss.mm.ii.;

la D.D. n. 505 del 04 giugno 2018, D.G.R. n. 2194 del 12/12/2017- Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017/2018 – Modifiche ed integrazioni all'Allegato A – Piano di sorveglianza della Leucosi bovina enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2018/2023;

la D.D. n. 43 del 14/02/2025, D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii.- D.G.R. n. 392/2024 Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP). Modifiche e integrazioni dell'Allegato A) relativamente all'eradicazione/sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini, Brucellosi negli ovini e caprini e Leucosi Bovina Enzootica (LEB) (profilassi e malattie dei ruminanti). Programmazione attività 2025;

la nota del Ministero della Salute prot. n. 20594-28/06/2024-DGSAF-MDS-P, ad oggetto Leucosi bovina enzootica – orientamenti sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030, trasmessa dalla scrivente Struttura alle AASSLL Puglia con nota prot. n. 370867 del 22/07/2024;

CONSIDERATO CHE

il territorio Italiano, pur essendo dichiarato ufficialmente indenne da Leucosi bovina enzootica (LEB) da più di 5 anni conformemente alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1910, presenta cluster di infezione spazialmente limitati.

RICHIAMATI

l'allegato IV (parte III, Capitolo 2, sezione 2) del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 riguardo le prescrizioni specifiche da adottare, al fine del mantenimento dello status di indenne da Leucosi bovina enzootica (LEB) in uno Stato membro o in una zona;

la nota del Ministero della Salute prot. n. 20594-28/06/2024-DGSAF-MDS-P, che allega gli Orientamenti sulle misure di sorveglianza della Leucosi bovina enzootica (LEB) da attuare sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030.

RICHIAMATE, altresì

la nota dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (IZSPB) prot. n. 10881/2024- U-17/07/2024, che allega la relazione sul *il Piano di sorveglianza regionale per Leucosi bovina enzootica (LEB)*, redatta dall'Osservatorio epidemiologico Veterinario regionale (OEVR), con cui, sulla base di evidenze e risultanze ottenute a seguito di indagine epidemiologica nei comuni della provincia di Foggia già cluster di infezione per Leucosi bovina enzootica (LEB), è stata ridefinita l'area cluster nei comuni di Lesina, Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Sannicandro Garganico;

le risultanze delle interlocuzioni scaturite nel corso dell'audit del 20 marzo 2025 con il Ministero della Salute e il Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREL), per cui si rende necessario predisporre misure specifiche atte alla gestione adeguata del cluster al fine di ridurre il rischio di diffusione e circolazione del virus all'interno e al di fuori dell'area stessa nonché di ottenere la definitiva eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica (LEB).

DATO ATTO CHE la Regione Puglia con:

- Deliberazione G.R. 28 marzo 2024, n. 392, Recepimento ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'Intesa della Conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 55 del 22 marzo 2023 concernente "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023/2027", al punto 4, lettera a) del deliberato, ha demandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, l'adozione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali ed iniziative rivenienti dalla suddetta deliberazione, incluse le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati alla D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii. che si renderanno necessari;
- Deliberazione G.R. 29 marzo 2021, n. 518, Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha attribuito ai Direttori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SIAV A, SIAV B e SIAV C) le funzioni di Autorità Competente Locale sulla base dei Regolamenti Regionali nn. 13/09, 18/20 e del relativo Piano di Controllo Regionale Pluriennale vigente;
- Deliberazione G.R. 19 settembre 2022, n. 1264 *Piano Coordinato Regionale in materia di sicurezza alimentare 2022-2023 ai sensi del Reg. UE 2017/625* modifica ed integra le Procedure e i Criteri Operativi per il Controllo Ufficiale di cui all'Allegato A D.G.R. 2194/2017 e ss.mm.ii.

RITENUTO NECESSARIO, pertanto

modificare e sostituire l'Allegato 1 della D.D. 43 del 14/02/2025, nella parte relativa al "*Piano Leucosi Bovina Enzootica*" con il nuovo "*Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027*".

ATTESO CHE

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha elaborato, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB) e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), il *"Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027"* Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede a: modificare e sostituire l'Allegato 1 della D.D. 43 del 14/02/2025 nella parte relativa al *"Piano Leucosi Bovina Enzootica"* con il *"Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027"* che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL DLGS.101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti valutazione impatto di genere: neutro

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS.118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun /onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi,
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento,
- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **Di modificare e sostituire** l'Allegato 1 della D.D. 43 del 14/02/2025 nella parte relativa al *"Piano Leucosi Bovina Enzootica"* con il *"Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025- 2027"* che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di demandare** l'applicazione del *"Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027"* alle Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) Puglia e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB);
3. **Di trasmettere** il presente Provvedimento alle AASSLL Puglia nonché a tutti gli altri Enti coinvolti

- nell'attuazione di quanto predisposto nel "Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027";
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 2023, n. 18;
 5. **Di stabilire** che il presente Provvedimento:
 - è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
 - è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all'interno della Sottosezione di I livello "Provvedimenti" di "Amministrazione trasparente";
 - è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 341 del 21/03/2024;
 - è costituito complessivamente da n.14 pagine comprensive dell'Allegato 1 "*Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027*".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Piano Leucosi Bovina Enzootica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025-2027.pdf - 24542fc3a3fd5cf04d913ad979a2b0fab891bddd6d0f42a1b50df63c1d65fd0d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Ornella Morese

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli

ALLEGATO 1**“Piano Leucosi Bovina Enzoistica nel territorio della Regione Puglia per gli anni 2025/2027”****PREMESSA**

La Leucosi bovina enzoistica (LEB) è una malattia virale contagiosa, causata da un retrovirus, con potenziali ripercussioni sanitarie ed economiche significative per le produzioni zootecniche. In conformità con la normativa dell'Unione Europea, la LEB è classificata come malattia C ai sensi del Regolamento UE 2016/429. L'Italia ha ottenuto la dichiarazione di Paese ufficialmente indenne da LEB nel 2017, nonostante la persistenza di alcuni cluster territoriali di infezione nelle regioni Lazio, Puglia e Campania.

Per il mantenimento dello status di indennità da LEB, è imperativo attuare un programma di sorveglianza in linea con il Regolamento UE 2020/689. Parallelamente, i cluster di LEB sono soggetti a specifiche misure di eradicazione. Il Ministero della Salute, con il supporto del CEREL e del CSN, ha aggiornato le precedenti disposizioni operative, in conformità con la nuova normativa europea, adottando un approccio basato sul rischio per il sistema nazionale di sorveglianza della LEB. In tal senso, con nota Ministeriale DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024, è stato redatto e adottato il nuovo documento intitolato "Linee Guida Leucosi Bovina Enzoistica - orientamenti sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030" (di seguito denominate Linee Guida). Tale documento mira a standardizzare le attività di controllo della malattia a livello nazionale e a definire le misure da adottare in caso di sospetti e confermati casi di malattia.

SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO REGIONALE (esclusi i territori CLUSTER di infezione)**Obiettivi**

Lo status di indennità è stato mantenuto per un periodo superiore a 5 anni. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente (Regolamento delegato (UE) 2020/689, allegato IV, parte III, capitolo 2, sezione 2), il mantenimento di tale status è subordinato alle seguenti condizioni:

- almeno il 99,8% degli stabilimenti bovini presenti sul territorio deve risultare indenne;
- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi macellati devono essere sottoposti a sorveglianza al macello da parte del veterinario ufficiale;
- la sorveglianza sierologica attuata deve essere in grado di dimostrare l'assenza dell'infezione, tenendo in considerazione i sistemi di produzione e i fattori di rischio identificati.

Attività

Fermo restando quanto stabilito dal Ministero della Salute nelle Linee Guida per il periodo 2024-2030, su tutto il territorio regionale pugliese è necessario prevedere, per tutti gli stabilimenti che detengono bovini (inclusi i bufalini), una sorveglianza basata sulla valutazione del rischio, al fine di consentire la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da LEB.

In particolare, è necessario procedere con le seguenti attività:

1. individuare gli stabilimenti a rischio;
2. programmare il campionamento in tutti gli stabilimenti a rischio identificati;
3. eseguire il controllo sierologico su tutti i capi di età superiore a 24 mesi presenti in ciascun allevamento.

Il campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti con un valore di rischio pari o superiore a uno viene estratto tramite l'applicativo Statistiche/Cruscotti Sanità Animale presente sul portale VETINFO, sulla base della valutazione del rischio. Tali stabilimenti saranno sottoposti a controlli periodici con cadenza annuale.

Valutazione dell'elenco degli allevamenti con fattori di rischio per Leucosi

Il campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti estratto da Vetinfo è calcolato tenendo conto dei fattori di rischio minimi indicati nel documento "Leucosi Bovina Enzootica (LEB): orientamenti sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030".

Viene attribuito 1 punto per ciascuna delle seguenti condizioni:

- Allevamento registrato in BDN con modalità allevamento "All'aperto o estensivo" o "Pascolo vagante";
- Stabilimento che nell'anno precedente ha movimentato capi al pascolo;
- Stabilimento con sospensione di qualifica nell'anno precedente (dato BDN/SANAN);
- Stabilimento con focolaio di Leucosi confermato nei 5 anni precedenti (data conferma in SIMAN);
- Stabilimento senza alcun controllo ufficiale per Leucosi negli ultimi 4 anni (interventi in SANAN);
- Stabilimento con almeno una introduzione di capi provenienti da altro Comune Cluster per Leucosi (dato BDN).

I fattori di rischio non disponibili nei sistemi informativi del portale Vetinfo devono essere valutati autonomamente dai Servizi Veterinari, sulla base delle informazioni in loro possesso (connessione epidemiologica con un caso confermato di malattia nell'ultimo anno solare, stabilimenti da riproduzione con vitelli che possono infettarsi attraverso l'ingestione di latte crudo proveniente da bovine infette).

Parallelamente, le attività di sorveglianza al macello devono essere eseguite su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi macellati mediante procedura ordinaria o d'urgenza, che sono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale. In caso di riscontro di lesioni riconducibili a LEB, quest'ultimo provvederà al prelievo dei campioni e alla segnalazione alle altre autorità competenti in merito allo stabilimento di provenienza.

GESTIONE ED ERADICAZIONE DEL CLUSTER DI INFEZIONE

Le Linee guida operative per la Leucosi, relative alle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030, evidenziano la necessità di adottare specifiche misure di controllo all'interno dei piani regionali in quei territori in cui è segnalata la presenza di cluster di infezione spazialmente limitati, al fine di pervenire alla definitiva eradicazione di tali cluster.

In ottemperanza a quanto stabilito dalle suddette Linee guida, e con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), è stata condotta un'analisi della situazione sanitaria dei territori della Regione Puglia interessati dal cluster di infezione, prendendo in considerazione il periodo degli ultimi 5 anni (2020-2024).

Ai fini dell'elaborazione del piano di eradicazione dei cluster, sono stati individuati i seguenti elementi:

- la definizione spaziale dell'area interessata;
- la definizione della popolazione interessata (specie suscettibili coinvolte, numero di stabilimenti interessati, numero di capi sotto controllo);
- l'analisi della situazione epidemiologica;
- la definizione degli obiettivi intermedi e finali, l'indicazione dei tempi di attuazione del programma e degli indicatori di efficacia;
- l'analisi del contesto territoriale per evidenziare eventuali fattori che possano ostacolare le attività del piano;
- la definizione delle risorse economiche, strutturali e di personale necessarie per l'attuazione del piano.

Nella Regione Puglia, il cluster di infezione per LEB è stato storicamente rappresentato da un'area geograficamente ben definita all'interno del territorio regionale, in particolare nella provincia di Foggia, già individuata dal precedente Piano di sorveglianza della Regione Puglia 2018-2023 come una zona cluster costituita da 24 Comuni.

Dall'analisi recente è emerso che i Comuni interessati da focolai di infezione nel periodo considerato (2020-2024) e costituenti il nuovo cluster d'infezione individuato sono solamente **6 comuni della provincia di Foggia: Sannicandro Garganico, Lesina, Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.**

Al fine di analizzare le caratteristiche della popolazione interessata dai focolai di LEB verificatisi all'interno del cluster di infezione, sono stati considerati diversi fattori relativi agli stabilimenti sede dei suddetti focolai, analizzando nel dettaglio la modalità di allevamento, l'orientamento produttivo, le specie sensibili detenute e il numero di animali coinvolti.

Quadro epidemiologico

L'analisi condotta sulla situazione epidemiologica è stata effettuata valutando l'andamento della percentuale di prevalenza nel corso degli ultimi 5 anni, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della malattia che presenta un andamento tipicamente cronico.

La situazione epidemiologica relativa alla Leucosi Enzootica Bovina (LEB) nei territori del cluster di comuni identificati nella provincia di Foggia evidenzia una criticità significativa. Nel corso degli ultimi cinque anni, la prevalenza della malattia nelle aziende soggette a controllo ha costantemente superato la soglia dello 0,2%. L'analisi dei focolai ha inoltre rilevato una persistente presenza dell'infezione, con la ricomparsa di casi clinici anche a distanza di anni negli stessi stabilimenti.

La valutazione delle pratiche di allevamento adottate negli stabilimenti coinvolti (semibrado, all'aperto o estensivo) suggerisce la presenza di fattori intrinseci che favoriscono la circolazione virale e la persistenza dell'infezione nel territorio. In particolare, la tipologia di allevamento estensivo, con la potenziale condivisione di pascoli, rappresenta un elemento di rischio significativo.

Si rileva, inoltre, una contiguità territoriale tra i comuni del cluster, circostanza che impone una riflessione sulla necessità di limitare l'estensione spaziale del fenomeno infettivo. Infine, si osserva che il numero di focolai registrati è inferiore al numero di stabilimenti interessati, a causa di reiterate recidive della malattia in aziende già precedentemente colpite.

Obiettivo generale

In considerazione della situazione epidemiologica descritta, la Regione Puglia, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, si prefigge l'obiettivo primario di eradicare la Leucosi Enzootica Bovina (LEB) dagli stabilimenti di bovini e bufalini situati nei comuni identificati all'interno del cluster entro l'anno 2027.

Misure supplementari da applicare nel cluster

Fermo restando l'attuazione di tutte le attività di sorveglianza e controllo della malattia previste dalle vigenti Linee Guida Ministeriali, nel cluster di infezione, corrispondente al territorio dei sei comuni della ASL Foggia, i Servizi Veterinari competenti sono tenuti ad adottare le seguenti misure supplementari di sorveglianza e controllo, propedeutiche alla definitiva risoluzione della problematica nel cluster:

1. Esecuzione del 100% dei controlli degli stabilimenti e degli animali controllabili presenti nel cluster.
2. Controllo sierologico di tutti i capi di età superiore ai sei mesi presenti in allevamento con cadenza semestrale.
3. Identificazione di tutti i capi bovini presenti negli stabilimenti del cluster mediante boli endoruminari elettronici, con oneri a carico degli operatori.
4. Aggiornamento puntuale dell'analisi epidemiologica avviata sul Sistema Informativo SIMAN di ogni focolaio sospetto e/o confermato, in conformità con le Linee Guida Ministeriali, con particolare attenzione all'individuazione di eventuali fattori ostativi alle azioni di eradicazione e favorenti la diffusione e la persistenza della malattia.
5. Implementazione di tutte le misure necessarie a garantire la separazione degli animali infetti dagli animali sani e alla minimizzazione dei tempi di rimozione e abbattimento degli animali risultati positivi ai test diagnostici.
6. Controllo rigoroso delle movimentazioni di animali da e verso gli stabilimenti di bovini/bufalini situati nei comuni del cluster attraverso l'attivazione della modalità di blocco sanitario a livello comunale nel Sistema Informativo Veterinario - VETINFO.
7. Invio alla macellazione, presso gli stabilimenti sede di focolaio situati nelle aree del cluster, dei capi risultati positivi alle prove diagnostiche entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla notifica del provvedimento di abbattimento.
8. Ripristino della qualifica di stabilimento indenne subordinato all'esito favorevole di due prove sierologiche consecutive: la prima prova qualificante dovrà essere effettuata non prima di quattro

- (4) mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato; la seconda prova dovrà essere condotta su campioni prelevati non prima di quattro (4) mesi dalla precedente.
9. Considerazione, in caso di accertata infezione, degli stabilimenti correlati ai focolai, in base alle valutazioni del rischio effettuate dal competente Servizio Veterinario in accordo con l'OEVN, come un'unica unità epidemiologica ai fini delle misure di controllo.
 10. Disposizione dell'invio diretto al macello, prima del raggiungimento dei ventiquattro (24) mesi di età, dei discendenti di capi infetti, a condizione che siano stati separati dalla madre immediatamente dopo il parto.
 11. Valutazione e eventuale adozione della misura dello stamping out previa analisi di elementi cogenti quali il rischio di diffusione dell'infezione, l'elevata percentuale di positività degli animali, la situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno. Tale misura dovrà essere considerata prioritariamente nelle aziende in cui si siano registrati casi di positività ripetute nell'arco di almeno cinque (5) anni e qualora non sia stato possibile procedere al risanamento definitivo.

Durata e rinnovo del Piano

Il presente Piano ha una durata massima di tre (3) anni a decorrere dalla sua approvazione. Al termine del triennio, il Piano potrà essere rinnovato fino alla completa estinzione del cluster di infezione, previa ridefinizione annuale degli obiettivi specifici e revisione delle tempistiche in relazione alle attività programmate e ai risultati conseguiti.

Collaborazione degli operatori

Il Piano richiede la piena e fattiva collaborazione degli operatori del settore in tutte le attività, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sanità animale.